



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: [info@pontirolooonlus.it](mailto:info@pontirolooonlus.it) - Sito Internet: [www.pontirolooonlus.it](http://www.pontirolooonlus.it)

## **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

### **1) Condotta tipica.**

L'art. 25-quater del Decreto (di seguito i "Reati di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico") richiama i seguenti articoli del Codice Penale:

• *Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

• *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)*

Il reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

• *Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

• *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

• *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

• *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)*

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di



**FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE**

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: [info@pontirolooonlus.it](mailto:info@pontirolooonlus.it) - Sito Internet: [www.pontirolooonlus.it](http://www.pontirolooonlus.it)

un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

• *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

• *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis cod. pen.)*

E' il reato di coloro che, per finalità di terrorismo, compia atti in danno di beni altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, per tali intendendosi le armi ovvero i materiali idonei a provocare rilevanti danni materiali.

Il fatto è aggravato se commesso contro organi costituzionali o se tale da creare grave pericolo all'incolumità pubblica.

• *Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 cod. pen.)*

La norma punisce chiunque, con atti violenti commette fatti diretti a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo.

• *Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 cod. pen.)*

Il reato punisce la condotta di chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato: l'insurrezione si considera armata anche se le armi sono tenute in un luogo di deposito, comunque nella disponibilità dei soggetti attivi del reato.

• *Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 cod. pen.)*

Il reato si configura nelle condotte di chi, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette fatti diretti a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso.

• *Guerra civile (art. 286 c.p.)*

Il reato è commesso da chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato.

• *Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 cod. pen.)*

Il reato è commesso da chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, anche parzialmente e temporaneamente, l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge al Presidente della Repubblica od al Governo, ovvero ad ostacolare l'esercizio delle funzioni proprie delle assemblee legislative, di quelle regionali o della Corte Costituzionale.

• *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestrati una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

• *Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

• *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)*



**FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE**

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: [info@pontirolooonlus.it](mailto:info@pontirolooonlus.it) - Sito Internet: [www.pontirolooonlus.it](http://www.pontirolooonlus.it)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

• *Banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (a) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. Ovvero (b) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

• Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

• Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

• L'art. 25-quater del decreto richiama l'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999 secondo il quale commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Commette altresì reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.



**FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE**

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: [info@pontirolooonlus.it](mailto:info@pontirolooonlus.it) - Sito Internet: [www.pontirolooonlus.it](http://www.pontirolooonlus.it)

## **2) Aree a rischio.**

In relazione all'attività svolta dall'Ente e dall'analisi preliminare dei rischi effettuata, è emerso che il pericolo relativo alla commissione dei reati di terrorismo appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile: ciò sia in relazione alla particolare struttura dell'Ente stesso che alla tipologia di attività sociale che nessuna relazione può avere con l'ambito normativo in esame né è possibile individuare forme, anche indirette, di interesse o vantaggio che potrebbe derivare dalla commissione di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Non si rinvencono, pertanto, aree di attività concretamente a rischio di commissione dei predetti reati.

## **3) Destinatari.**

Tutti i destinatari del modello (siano essi dipendenti o collaboratori esterni ovvero inseriti in organico), sono tenuti ad osservare il Codice Etico, i principi di cui al presente Modello ed evitare qualsiasi condotta che possa, anche solo potenzialmente, integrare o anche solo agevolare la commissione dei reati in esame.

## **4) Linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione di reati.**

Non si ritiene infine di dover dettare specifiche linee di condotta, ritenendo sufficiente prevedere che chiunque rilevi all'interno della struttura qualsivoglia condotta anche solo potenzialmente lesiva dell'ordine e della sicurezza dello Stato ne faccia prontamente denuncia all'OdV.

## **5) Istruzioni e verifiche per l'OdV.**

Fermo restando l'obbligo dell'OdV di riunirsi periodicamente così come stabilito nella parte generale del presente modello ed a prescindere dal suo intervento richiesto attraverso le segnalazioni delle criticità da chiunque provenienti, in ogni momento l'OdV, attraverso le formalità che lo stesso avrà cura di regolamentare, eserciterà i propri compiti di vigilanza verificando l'osservanza, l'adeguatezza e l'attuazione del modello rispetto ad eventuali aree a rischio di commissione dei reati in esame.

## **6) Protocolli specifici di prevenzione.**

Data la particolarità specificità delle condotte punite non si ritiene di poter individuare alcuno specifico protocollo di condotta: si richiamano i principi contenuti nel codice etico e nella parte generale del presente modello.